

Il commento dell'Avv. Anna Lanza, obbligo di mantenimento e di assistenza morale del figlio non riconosciuto tempestivamente.

Il Tribunale di Bari, con sentenza del 21.4.2023 n. 1515 ha riconosciuto il risarcimento del c.d. danno endofamiliare subito al minore per l'assenza del genitore.

A seguito di una relazione durata circa un anno, una donna rimane incinta e lo comunica al compagno, che non si dimostra interessato a diventare padre, neppure dopo aver avuto notizia della nascita di una bambina il 18.6.2009, ed averla incontrata nel 2016, pur inviando somme a titolo di mantenimento per circa un anno per un totale di 12.000 Euro, ma poi disinteressandosene sia economicamente che moralmente.

La madre, quindi, porta in giudizio il padre presso il Tribunale di Bari, chiedendo il riconoscimento della paternità a mezzo di Test del DNA, risultato positivo, la refusione *pro quota* di quanto speso per mantenere la bambina sin dalla nascita quantificandolo in 800 euro mensili, oltre al risarcimento del danno morale subito dalla bambina per il disinteresse del padre parametrato alla Tabella del Tribunale di Roma in caso di morte di un genitore.

La Corte, dopo aver emesso sentenza parziale che riconosce la paternità, sancisce che a carico del genitore la cui paternità (o maternità) sia stata riconosciuta successivamente alla nascita, sussiste un'obbligazione legale, retrodatata al momento della nascita, al mantenimento, all'istruzione, all'educazione ed all'assistenza morale della prole, sia che questa sia nata nel matrimonio che naturale (cfr tra le altre, Cass. 26205/2013 – 5652/2012 - 2328/2006 – 7386/2003)

Siffatto obbligo è sancito dagli art. 147 - 148 e 316 c.c., nonché dagli articoli 2 e 30 della Costituzione e dalle norme internazionali recepite nel nostro ordinamento.

Il Tribunale di Bari riconosce, nel caso di specie *"il pieno diritto della minore (omissis) ad essere mantenuta da entrambi i genitori sin dal momento della sua nascita"*.

Quindi, il genitore che abbia provveduto integralmente da solo al mantenimento, può agire giudizialmente per ricevere dall'altro genitore la propria quota di mantenimento ex art. 1299 c.c. *"regolante i rapporti tra i condebitori"*.

Sotto il profilo della quantificazione, secondo la Corte, *"stante la oggettiva impossibilità di addivenire ad una precisa quantificazione delle spese sostenute (...) dall'attrice a titolo di mantenimento"*, ed alla luce della natura indennitaria dell'obbligazione, l'importo dovuto viene stabilito in via equitativa, *"tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio – soddisfatte e da soddisfare – legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza"* (con richiamo a Cass. Sez I, sent. 16916/22)

In ogni caso il Giudice *"è tenuto a valorizzare l'entità dei redditi propri di ciascun genitore, così come emersi, anche in via presuntiva"* (Cfr Cass 16657/2014; 14417/2016): nel caso di specie, la parte attrice non ha dato alcuna prova sia di quanto speso per crescere la figlia e sia del proprio reddito, a differenza di parte convenuta che ha dimostrato una progressiva riduzione delle proprie entrate, e questo diverso comportamento processuale inciderà sulla domanda di rimborso così come formulata dall'attrice, che viene ridotta a 200 euro mensili.

Quanto al risarcimento del danno cd. endofamiliare subito dalla minore per l'assenza fisica e morale del padre, il Tribunale richiama l'orientamento della Suprema Corte (Cass. 34950/2022) che ne riconosce la natura di illecito civile per violazione degli artt. 2 e 30 Cost., e degli artt. 147 e 148 c.c. (Cass. 15148/22) legittimante un'azione ex art. 2059 c.c., esercitabile anche nell'ambito dell'azione di riconoscimento giudiziale di paternità al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dalla minore.

Presupposto di siffatta responsabilità è costituito dalla consapevolezza del concepimento da parte del genitore, che non si perfeziona con l'esito della prova del DNA, ma sussiste anche a seguito dei rapporti intrattenuti con il partner da cui discende la conoscenza della procreazione (Cass 26205/2013) punto sul quale il convenuto si è sottratto all'interrogatorio, ma confermato dai testi.

Quanto al danno da *"integrale perdita del rapporto parentale" (...)* che deve essere risarcita per il fatto in se della lesione" (Cass. 16657/2014), quale fatto generatore di responsabilità aquiliana, lo stesso può essere provato *"sulla base di soli elementi presuntivi"*, e liquidato in via equitativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226, 20156 e 2059 c.c., secondo i principi non arbitrari di proporzionalità e congruità. Nel caso di specie il danno viene quantificato in 28mila euro.

Il Tribunale conclude disponendo l'affido della figlia 13enne alla madre in via esclusiva, ma non super esclusiva come pur richiesto, n virtù della non totale assenza del padre, prevedendo che quest'ultimo inizi ad incontrare la figlia tramite l'ausilio del Servizi Sociali di zona, e che versi un mantenimento mensile pari a 300 euro oltre il 50% delle spese straordinarie, prevedendo che l'assegno univo spetti integralmente alla madre che potrà farne richiesta direttamente all'INPS.

Avv. Anna Lanza

